

REGOLAMENTO ORGANICO

F.I.SA. FEDERAZIONE ITALIANA SAVATE

Versione Settembre 2013

Art. 1 - Generalità

La F.I.Sa. è costituita da associazioni e società sportive dilettantistiche che di seguito sono chiamati “Affiliati” e dai “Tesserati”. L’attività della F.I.Sa. è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della WTKA e della F.I.S. per la SAVATE.

Art. 2 - AFFILIATI

1. Sono considerati “Affiliati” alla F.I.Sa. le Società, le Associazioni formalmente costituite che intendono praticare le attività fisiche controllate dalla F.I.Sa. secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
2. Per Società si intendono le associazioni che praticano le attività previste dallo statuto federale
3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la F.I.Sa. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
5. Gli statuti devono comunque prevedere:
 - a) che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti;
 - b) che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dallo Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa;
 - c) che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.Sa. della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all’adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati ; verso i terzi, sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalla vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Modalità di affiliazione

1. Gli affiliati, che intendono richiedere l’affiliazione alla F.I.Sa. dovranno inoltrare la domanda di affiliazione, redatta sull’apposito modulo e sottoscritta dal loro legale rappresentante, alla Segreteria federale.
2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nei quali si dichiara, espressamente, il non fine di lucro e l’accettazione, anche tramite delibera d’assemblea, per sé e per i propri tesserati, dello Statuto federale e dei Regolamenti della F.I.Sa.
 - c) copia della ricevuta di pagamento delle quote di affiliazione.

3. L'anno sportivo va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo, la partecipazione all'anno sportivo è aperta alle società affiliate per l'anno di riferimento.
4. L'accettazione delle domande di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale. In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
5. Le domande di prima affiliazione possono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 aprile di ciascun anno sportivo di competenza, restando inteso che tale ultimo termine potrà essere prorogato fino al 30 maggio.
6. Le domande di affiliazione devono essere inviate per copia al rispettivo comitato o delegato regionale.
7. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio;
8. Le domande di riaffiliazione pervenute oltre il 30 aprile, saranno considerate nuove affiliazioni, quindi valide a tutti gli effetti per l'anno sociale successivo.

Art. 4 - Contributi di affiliazione e riaffiliazione

1. All'atto della domanda di affiliazione gli Affiliati devono versare il contributo di affiliazione.
2. All'atto della domanda di raffiliazione gli Affiliati devono versare il contributo di riaffiliazione.
3. Tutti i contributi di cui sopra sono fissati, annualmente, dal Consiglio Federale della F.I.Sa.

Art. 5 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza societaria, nei confronti della F.I.Sa. spetta al Presidente o a colui al quale tale potere sia riconosciuto da specifiche norme, contenute nei singoli statuti sociali, approvati.

Art. 6 - Denominazione sociale

Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le finalità sportive del sodalizio, non siano stati precedentemente utilizzati da altri Affiliati e non siano in contrasto con le norme e le direttive della F.I.S.A

Art. 7 - Fusioni

1. Le fusioni, tra due o più Società affiliate alla F.I.Sa. , debbono essere proposte per l'approvazione , ai fini sportivi, al Consiglio Federale
 - a) Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle Società, che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.
 - b) In caso di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado, acquisiti

da una delle due Società interessate alla fusione.

c) In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante e l'anzianità propria maturata.

d) Gli atleti tesserati con le Società, interessate alla fusione, rimangono tesserati alla nuova Società per il residuo periodo sino alla scadenza del vincolo in essere.

e) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

Art. 8 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, variazioni dello Statuto societario e variazioni nella composizione degli Organi societari, l'Affiliato deve darne comunicazione, alla F.I.Sa. entro 30 giorni.

2. Per ogni modifica dovrà essere inviata, alla F.I.Sa. copia dei verbali delle Assemblee, che l'hanno deliberata.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla F.I.Sa.

Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.Sa. così come previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale, nei seguenti casi:

a) per scioglimento volontario;

b) per inattività sportiva federale assoluta durante un biennio sportivo federale;

c) per mancata riaffiliazione annuale;

d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;

e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali ;

f) per recesso;

Art. 10 - Recesso

Gli Affiliati possono richiedere il recesso di appartenenza alla F.I.Sa. inviando comunicazione scritta alla Segreteria Federale.

Art. 11 - Scioglimento volontario

L'Affiliato, che procede allo scioglimento della Società o dell'Associazione, deve comunicarlo, per raccomandata, fax o e-mail, entro 15 giorni, alla segreteria F.I.Sa. che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.I.Sa. stessa.

Art. 12 - Radiazione

Gli Affiliati possono essere radiati nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 13 - AGGREGAZIONE

1. Possono essere aggregati alla F.I.Sa. quei Gruppi, che pur praticando o organizzando attività riconducibile alle discipline coordinate e promosse dalla Federazione, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4.

2. Possono altresì essere aggregati alla F.I.Sa. quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività non agonistica, ricreativa, culturale nell'ambito delle discipline

coordinate dalla F.I.Sa.

3. Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale.

- I TESSERATI

Art. 14 - Generalità

1. I soci e i dirigenti della società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci, che dovranno essere un minimo di quindici indipendentemente se atleti o dirigenti, nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
3. Fanno parte della Federazione:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali, centrali e periferici;
 - c) i dirigenti sociali;
 - d) i tecnici;
 - e) gli ufficiali di gara (giurati, arbitri, annunciatori, cronometristi);
 - f) i medici federali e sociali, i massofisioterapisti, i fisioterapisti e i parasanitari
4. Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.
5. Possono tesserarsi alla F.I.Sa. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze o metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Possono tesserarsi alla F.I.Sa. come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere residenti in Italia da almeno 12 mesi con regolare visto di soggiorno;
 - b) avere il nulla-osta della Federazione di provenienza.
7. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di squadra in occasione dei Campionati Italiani, per ciascuna delle specialità disciplinate dalla Federazione, gli atleti che, seppur tesserati, non siano di nazionalità italiana. E' facoltà insindacabile della Federazione ammettere i predetti atleti nelle gare individuali, restando inteso che essi saranno comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale.
8. Gli atleti tesserati alla F.I.Sa. devono essere dilettanti.
9. Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della

F.I.Sa. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società.

10. Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.

11. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

12. I tesserati hanno i doveri ed i diritti previsti dallo Statuto Federale, che qui si intendono integralmente richiamati.

- TESSERAMENTO

Art. 15 – Generalità

Si può essere tesserati e come tali partecipare alle attività societarie solo per una società. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella depositata o pervenuta prima alla Segreteria Federale.

Art. 16 – Modalità di tesseramento

1. Il Consiglio Federale fissa le modalità di tesseramento. Le società devono inviare alla Segreteria della F.I.Sa. , a mezzo di un apposito modulo, la lista completa dei soci che intendono tesserare.

2. La quota di tesseramento per le varie categorie viene fissata annualmente dal Consiglio Federale .

3. Il primo tesseramento alla F.I.Sa. può essere richiesto dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo ed ha durata fino al 31 agosto. I tesseramenti effettuati tra il 1 luglio e il 31 agosto saranno considerati validi per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società di appartenenza.

4. Il rinnovo del tesseramento alla F.I.Sa. degli atleti che svolgono attività amatoriale e/o ludica sportiva, può essere richiesto dal 1° settembre al 30 giugno. I rinnovi effettuati tra il 1 luglio e il 31 agosto saranno considerati validi per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società sportiva di appartenenza.

5. Il rinnovo del tesseramento alla F.I.Sa. degli atleti che gareggiano e che sono tenuti a procedere ad iscrizione e/o preiscrizione a Gare, Trofei, Campionati e qualsiasi manifestazione sportiva e delle Società, dovrà essere richiesto dal 1° settembre al 15

ottobre

6. Le tessere federali sono rilasciate dalla Segreteria Federale all' affiliato di appartenenza dei tesserati

Art. 17 - Tesseramento dei Dirigenti degli Affiliati

La F.I.Sa. provvederà a tesserare, come Dirigente di Società, il Presidente ed i Membri del Consiglio di Società, indicati

a) nel modulo di Affiliazione o di Riaffiliazione.

b) In caso di cambiamento e/o integrazione dei quadri direttivi e tecnici, le società dovranno provvedere al tesseramento dei nuovi eletti e dei nuovi iscritti.

Art. 18 - Tesseramento degli Atleti

1. Il tesseramento degli Atleti dovrà essere richiesto dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo, societario e cumulativo predisposto dalla segreteria federale.
2. Gli Atleti, già tesserati nell'anno precedente, per i quali non sia rinnovato il tesseramento entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento, non possono partecipare all'attività del nuovo anno sportivo se non riattivano il tesseramento.
3. Il tesseramento degli Atleti, che per la prima volta sono tesserati, potrà essere richiesto, dalle Società Affiliate, durante tutta la Stagione Agonistica. Per ogni nominativo dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. Il mancato versamento della quota di tesseramento rende nullo il tesseramento stesso.
5. Il Tesserato è tenuto a fornire, all'Affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici, per la compilazione della relativa tessera, e deve depositare, presso l'Affiliato, la prevista certificazione medica di idoneità sanitaria.

Art. 19 - Tesseramento dei Tecnici degli Affiliati

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.Sa. nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando lo statuto, i regolamenti e le delibere federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività
2. Il tesseramento dei Tecnici degli Affiliati dovrà essere richiesto, dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo societario entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento. Rientrano tra le qualifiche tecniche gli Istruttori, Maestri e Allenatori.
3. Per ogni nominativo con qualifica tecnica dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. Qualora le Società intendano richiedere, dopo il suddetto termine, il tesseramento, dovranno versare la quota, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, per il tesseramento effettuato dopo tale termine.
5. Il mancato versamento della quota rende inefficace il tesseramento.

Art. 20 – Ufficiali di Gara

1. Gli ufficiali di gara: Arbitri/Giudici Nazionali e Regionali, partecipano nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla F.I.Sa.

svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando lo statuto, i regolamenti e le delibere della F.I.Sa. nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara avviene tramite l'apposito modulo d'iscrizione all'albo federale entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3, con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 21 - Tesseramento Medici e collaboratori parasanitari

1. L'iscrizione è valida dal momento dell'elezione o della nomina. I medici sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di tesseramento la fotocopia dell'attestato di iscrizione all'Ordine dei Medici, per gli altri ruoli occorre presentare attestato di abilitazione.

2. Il tesseramento potrà essere richiesto dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo societario entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 22 - Tesseramento Dirigenti Federali Nazionali

Il tesseramento dei Dirigenti e dei Tecnici Federali, del Personale Sanitario Federale, è effettuato, direttamente, dalla Segreteria federale in seguito all'elezione, alla nomina o all'inquadramento, nei ruoli federali, degli stessi. Il tesseramento è valido sino al cessare dello status personale, che l'ha motivato.

Art. 23 - Tesserato di più Affiliati

1. Ogni persona può essere tesserata con un solo Affiliato.

2. Nel caso di doppio tesseramento, ha validità quello cronologicamente anteriore. Il doppio tesseramento sarà oggetto, sia nei riguardi del Tesserato, sia nei riguardi degli Affiliati coinvolti, di deferimento agli Organismi di Giustizia federali.

13

Art. 24 - Duplicati

1. Qualora, per una qualsiasi causa, sia smarrita o deteriorata una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

2. Il duplicato deve essere richiesto alla F.I.Sa. versando il contributo se previsto .

- VINCOLO - TRASFERIMENTI

Art. 25 – Durata del vincolo

La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati agonisti. L'atleta è vincolato con una società dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo , salvo rilascio di apposito nulla osta della Società di appartenenza.

Art. 26 - Trasferimento -

1. Ogni atleta è libero di cambiare società di appartenenza, solo l'atleta agonista ha anche l'obbligo di darne comunicazione scritta, alla sua società almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.

2. Fermo restando quanto specificato nel primo paragrafo , l'atleta, che, nel corso dell'anno, trasferisce la residenza può svolgere la propria attività per altro Affiliato.

La disposizione si applica anche all'atleta, che, sempre nel corso dell'anno, trasferisce il proprio domicilio per motivi di lavoro, di studio o perché decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato. L'interessato deve comunque darne comunicazione scritta all'Affiliato di appartenenza ed alla F.i.sa. documentando il cambio di residenza o di domicilio, con autocertificazione.

3. L'atleta, che sia rimasto inattivo per colpa dell'affiliato, può chiedere, al di fuori delle scadenze previste nel presente Regolamento, il trasferimento ad altro affiliato.

L'inattività consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato. Per ottenere il tesseramento ad altra società. L'atleta deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza, la cui copia integrale deve essere inviata alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento. Nel caso di opposizione della società alla richiesta dell'atleta, è previsto il ricorso al Consiglio Federale che valutando tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione scritta.

4. Fatta eccezione per i casi in cui espressamente previsto, il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi, nella medesima stagione sportiva, non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle gare ufficiali.

5. La partecipazione a gare amichevoli e a tornei non preclude il trasferimento o prestito dell'atleta.

6. La società cedente deve rilasciare obbligatoriamente alla nuova società tutte le tessere degli atleti ceduti per la corrente stagione sportiva.

7. In caso di inadempienza, l'ufficio tesseramenti può attivare la procedura di revoca del trasferimento.

8. Le domande di trasferimento, a tempo indeterminato o a tempo determinato (prestito), devono essere inviate in federazione tramite fax o a mezzo posta.

Art. 27 - Scioglimento del vincolo

1. Qualora, entro il 1° ottobre, l'Affiliato di appartenenza di un atleta non abbia provveduto al rinnovo della sua tessera agonistica, l'atleta sarà libero di tesserarsi per altro Affiliato, senza alcuna formalità.

2. Nel caso in cui un Affiliato sia stato sospeso per non aver ottemperato alle disposizioni in materia di riaffiliazione, gli atleti di tale Affiliato sono liberi di trasferirsi ad altro Affiliato, purché ne diano avviso scritto all'Affiliato di appartenenza ed alla F.I.S.A.

3. In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.S.A. o scioglimento di un Affiliato, le sue tessere Federali perdono di validità e gli interessati sono liberi di trasferire la loro tessera ad altro Affiliato, senza formalità.

Art. 28 - Comunicazione di trasferimento

In tutte le ipotesi di trasferimento, l'Affiliato, di derivazione del tesserato, deve inoltrare

alla F.I.SA entro i termini stabiliti dai precedenti articoli, comunicazione scritta ed i documenti previsti.

Art. 29 - Partecipazione all'attività agonistica

1. Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire, all'Ufficiale di Gara preposto, la tessera federale e la certificazione medico sanitaria in corso di validità prevista dal regolamento sanitario .
2. Chi non è in grado di esibire la tessera federale, pur essendone in possesso:
 - a) non può essere ammesso a partecipare alle varie Competizioni Ufficiali salvo dichiarazione scritta del Responsabile della Società di appartenenza il quale se ne assume la piena responsabilità
 - b) in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la patria potestà;
3. L'atleta straniero tesserato F.I.SA può prendere parte alle Gare, per le quali è prevista la partecipazione di atleti stranieri, secondo le modalità fissate dai rispettivi Regolamenti di svolgimento. Esso non può comunque prendere parte ai Campionati Regionali ,Italiani, Nazionali, individuali ed a squadre.
4. L'atleta straniero, maggiorenne, che rappresenta una Società straniera, può prendere parte alle Gare internazionali, organizzate dalla F.I.SA esibendo la tessera della propria Federazione o rilasciando dichiarazione liberatoria, attestante il possesso della tessera agonistica e l'avvenuto accertamento dell'idoneità, per la pratica della Savate versando il contributo previsto. Per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione Nazionale di appartenenza o documentata da attestazione del suo accompagnatore ufficiale.
5. Ai Campionati Italiani assoluti, maschili e femminili, individuali, a squadre e di categoria, sono ammessi a partecipare atleti/e di nazionalità italiana;
6. L'iscrizione, a qualsiasi tipo di gara, ufficiale ed approvata, deve essere fatta dall'affiliato di appartenenza dell'atleta.
7. Le Società di appartenenza degli atleti devono comunicare almeno 48 ore prima dell'inizio del controllo iscrizioni in sede di gara, le eventuali assenze o cambiamenti di classe e categoria degli atleti iscritti, se non ottemperano nei tempi richiesti saranno obbligati al versamento della quota d'iscrizione.

Art. 30 – Suddivisione tecnica

1. Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica vengono classificati in base ai loro risultati secondo le norme annualmente deliberate dal Consiglio Federale.
2. Tutti gli altri atleti che non svolgono attività agonistica vengono considerati non classificati.
3. Le modalità di inserimento in ciascuna categoria e di passaggio dall'una all'altra vengono indicate dal regolamento gare.

Art. 31 - Atleti non regolarmente tesserati

1. Gli Atleti, che parteciperanno a gare, senza che le Società di appartenenza abbiano

regolarmente espletato le formalità per il tesseramento previsto per la gara stessa, o che rilasceranno liberatorie false, saranno deferiti agli Organi di Giustizia competenti ed il loro risultato agonistico non sarà valido ai fini delle Classifiche Nazionali..

2. Alle Società di appartenenza degli stessi sarà comminata una sanzione pecuniaria o sportiva,

comminata dal competente Organo di Giustizia ed il relativo ammontare, nel minimo e nel massimo, indicati dal Regolamento di Giustizia, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari.

- LE GARE

Art. 32 – Anno sportivo

L'anno sportivo e agonistico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo

Art. 33 – Tipologie di gare

1. Le gare si dividono in prove internazionali, nazionali, interregionali e regionali. Le gare si dividono in individuali e a squadre, maschili e femminili.

Sono attualmente previsti CAMPIONATI REGIONALI E ITALIANI DI ASSALTO FEMMINILE , MASCHILE E JUNIORES , CAMPIONATI REGIONALI E ITALIANI DI COMBAT 2° SERIE FEMMINILI , MASCHILI E JUNIORES e CAMPIONATI ITALIANI E REGIONALI COMBAT 1° SERIE FEMMINILI e MASCHILI

2. Sono ammesse altre forme di competizioni, purché approvate dal Consiglio Federale, per le gare internazionali, nazionali e interregionali, dal Comitato Regionale per le gare di carattere regionale.

3. Le formule di gara sono quelle previste dal “Regolamento gara” della F.I.S.A. o da altra disposizione federale.

Art. 34 – Tolleranza Peso

Per le competizioni di assalto ufficiali , Regionali e Nazionali la tolleranza ammessa rispetto al peso della singola categoria Maschile, Femminile e Juniores sarà di 0,5 KG.

Per le competizioni di Contatto Pieno 1° e 2° serie ufficiali , Regionali e Nazionali la tolleranza ammessa rispetto al peso della singola categoria Maschile, Femminile e Juniores sarà di 0,1 KG.

Art. 35 – Partecipazione

Alle gare del calendario federale possono partecipare solo atleti tesserati alla F.I.S.A. con l'eccezione delle gare internazionali, a cui possono partecipare atleti tesserati alle federazioni internazionali alle quali la F.I.S.A. è affiliata.

CAMPIONATI REGIONALI

I primi due classificati ai Regionali di assalto (Maschili, Femminili e Juniores) saranno ammessi di diritto ai relativi Campionati Italiani mentre solo il primo classificato si fregerà del titolo di Campione Regionale , nei Campionati Regionali Combat 1° e 2° serie saranno ammessi ai relativi campionati Italiani solo i primi classificati di ogni categoria che saranno anche dichiarati campioni Regionali .

In assenza di avversari il solo atleta iscritto verrà dichiarato Campione Regionale solo se presente alle operazioni di peso e con esso in regola oltre che in regola con le certificazioni sanitarie e quant' altro previsto dal presente regolamento

CAMPIONATI ITALIANI

I primi tre classificati ai Campionati Italiani di assalto e Combat (Maschili, Femminili e Juniores) saranno ammessi di diritto ai relativi stages collegiali delle rispettive Nazionali dai quali usciranno i convocati per i Campionati Europei e Mondiali mentre solo il primo classificato si fregerà del titolo di Campione

In assenza di avversari il solo atleta iscritto verrà dichiarato Campione Italiano solo se presente alle operazioni di peso e con esso in regola oltre che in regola con le certificazioni sanitarie e quant' altro previsto dal presente regolamento

Nei matches validi per i Campionati Italiani sia Assalto che Combat non ci potrà essere piu' di un ufficiale di gara giudicante proveniente dalla Regione dei due contendenti .

Art. 36 – Norme per l'organizzazione di gare o manifestazioni F.I.SA.

Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione ad organizzare gare o manifestazioni federali sono i seguenti:

1. Il Consiglio Federale per le manifestazioni internazionali, nazionali, interregionali
2. Il Comitato Regionale o Responsabile Regionale per le manifestazioni regionali.

Gli organizzatori di gare o manifestazioni sono tenuti:

- a) a richiedere per tempo la necessaria autorizzazione;
- b) a trasmettere, contestualmente “copia della bozza del programma e del regolamento della gara o della manifestazione in progetto”, indicando la località di svolgimento, l'orario della prova, il numero delle aree disponibili, il materiale gara in possesso necessario allo svolgimento, nonché tutti gli ulteriori elementi di valutazione;
- c) a inviare entro e non oltre 30 giorni prima l'inizio dell'evento il bando di gara definitivo alla segreteria federale per la sua divulgazione via internet, o e-mail, o con invio postale alle società affiliate interessate.
- d) a provvedere in accordo con il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, all'organizzazione della prova;
- e) dare la piena collaborazione al Commissario di Riunione per il buon svolgimento della prova;

- f) a provvedere alla verifica delle aree di gara e/o ring attraverso tecnici specializzati;
- g) a garantire adeguata assistenza sanitaria;
- h) a garantire adeguato servizio d'ordine;
- i) ad inviare alla segreteria della F.I.S.A. entro sette giorni dal termine della prova tutti i cartelloni originali della gara, in modo che la stessa possa provvedere all'omologazione dei risultati.
- j) Il mancato rispetto delle disposizioni succitate, nonché quelle previste dai regolamenti gara in vigore, costituisce infrazione disciplinare.

Art. 37 – Divieto partecipazione a gare non F.I.Sa.

E' fatto assoluto divieto alle Società affiliate ed ai loro associati di prendere parte a Manifestazioni , Gare o Gala' che non siano espressamente organizzate dalla F.I.Sa. o dal polo W.T.K.A. , per partecipare ad esse si dovrà infatti preventivamente richiedere l' autorizzazione al Consiglio Federale attraverso il Responsabile del Comitato Regionale di appartenenza , in caso contrario la Società e gli associati incorreranno in sanzioni disciplinari .

Art. 38 – Calendario delle prove

Prima dell'inizio dell'anno sportivo, il Consiglio Federale stabilisce il calendario e la formula secondo la quale saranno disputate le prove ufficiali dell'attività agonistica Nazionale e le direttive per l'armonizzazione del calendario.

Art. 39 – Attività territoriale

Il calendario e la regolamentazione dell'attività agonistica regionale devono essere presentati dai Comitati Regionali o in mancanza di essi dai singoli Responsabili Regionali entro e non oltre il 15 Novembre per essere approvati annualmente dal Consiglio Federale e le successive organizzazioni di eventi e manifestazioni dovranno essere subordinate al calendario ufficiale ..

– PARTECIPAZIONE

Art. 40 – Limiti di partecipazione

Prima dell'inizio dell'anno sociale, il Consiglio Federale stabilisce gli eventuali limiti di partecipazione per ciascuna categoria di atleti alle varie prove nazionali e territoriali.

Art. 41 – Prove all'estero

Nessun atleta italiano può prendere parte a gare organizzate all'estero individuali o a squadre senza autorizzazione del Consiglio Federale che dovrà essere richiesta a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell' evento alla Segreteria Federale , in caso contrario la Società di appartenenza e l' atleta incorreranno in sanzioni stabilite dagli Organi di Giustizia Sportiva

- SQUADRE NAZIONALI

Art. 42 – Generalità

Il Consiglio Federale fissa le modalità e le prove per poter far parte delle squadre nazionali ad inizio di anno sportivo.

Art. 43 – Definizione di atleta “azzurro”

Sono qualificati "Azzurri" gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali F.I.S.A. le quali prendono parte ad incontri internazionali "ufficiali" tra Squadre Nazionali: Campionati del Mondo e Campionati Europei e le Competizioni e Gala' Internazionali alle quali prende parte in forma ufficiale la Nazionale

Art. 44 – Regolamento degli atleti azzurri e nazionali

- 1 Le Squadre Nazionali della F.I.S.A. sono : NAZIONALE COMBAT 1° e 2° SERIE , NAZIONALE ASSALTO , NAZIONALE JUNIORES , NAZIONALE SAVATE PRO
Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita:
2. Dal Capo Delegazione della Federazione dal Direttore Tecnico Nazionale di settore; dagli atleti.
3. In caso di competizione internazionale che preveda la partecipazione di piu' squadre Nazionali F.I.Sa. il Capo Delegazione sarà unico e sarà quello della Nazionale con la maggiore rappresentanza di atleti .
4. Il Capo delegazione ha la direzione generale della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.
5. Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date del Capo Delegazione della Federazione.
6. I Direttori Tecnici hanno la piena conduzione tecnica degli atleti.

Art. 45 - COMMISSARIO TECNICO FEDERALE

Il Commissario Tecnico Federale viene nominato dal Consiglio Federale Nazionale e resta in carica per un biennio con possibilità di essere rieletto al termine del mandato

Il Commissario Tecnico Federale risponde del proprio operato esclusivamente al Consiglio Federale e condivide con esso gli obiettivi da perseguire e le linee guida federali

- Compiti e perimetri di competenza

La figura del Commissario Tecnico Federale è istituita al fine di coordinare il lavoro dei singoli Direttori Tecnici Nazionali , indicare loro le linee guida che il C.T.F. avrà condiviso con il Consiglio Federale , valutare il loro operato sia tecnico che organizzativo -

comportamentale stimolandone l'attività e curandone la formazione attraverso stages , corsi tecnico didattici e incontri formativi sia individuali che collegiali .

Il C.T.F. dovrà altresì sotto la supervisione della Presidenza Federale sviluppare le relazioni con le Federazioni di altri Paesi organizzando scambi formativi e manifestazioni a carattere internazionale quando possibile

I Direttori Tecnici dovranno altresì presentare al C.T.F. entro un tempo ragionevole prima dell'inizio della stagione sportiva un piano di lavoro propedeutico agli obiettivi sportivi da perseguire .

Il C.T.F. è membro permanente della Commissione Federale (composta dai Membri del Consiglio Federale Nazionale e dallo stesso C.T.F.) istituita al fine di nominare i Direttori Tecnici Nazionali di biennio in biennio e di proporre al Consiglio Federale Nazionale la loro eventuale rimozione prima del termine del loro mandato nel caso sussistano motivi tecnico comportamentali tali da giustificarlo .

Il Commissario Tecnico Federale fa parte della commissione delle singole Nazionali preposta alla selezione e convocazione degli atleti azzurri per le manifestazioni internazionali .

Pur in presenza del C.T.F. sia durante manifestazioni ufficiali che galà la responsabilità delle Rappresentative Nazionali sarà comunque del Capo Delegazione

Art. 46 – Requisiti e modalità per le Convocazioni degli Atleti Azzurri

In caso di Manifestazioni Ufficiali (CAMPIONATI EUROPEI e MONDIALI) ogni Nazionale Azzurra provvede a convocare i vari atleti per le singole categorie di peso e di età di appartenenza attraverso il giudizio di una Commissione per singola Nazionale che sarà composta da seguenti tre membri : Commissario Tecnico Federale , Direttore Tecnico Nazionale e Capo Delegazione valutando esclusivamente i primi tre atleti classificatisi al primo , secondo e terzo posto della relativa categoria di appartenenza ai Campionati Italiani della stagione in corso e il primo classificato della stagione passata e operando la scelta definitiva dell'atleta azzurro che parteciperà alla Manifestazione dopo aver effettuato un adeguato numero di allenamenti collegiali ai quali gli atleti dovranno partecipare , in caso di più di due assenze l'atleta non verrà considerato convocabile .

Per le altre Manifestazioni (incontri internazionali triangolari tra Nazionali , sfide tra Nazionali ecc.....) la convocazione sarà di esclusivo giudizio del Direttore Tecnico sempre dopo aver effettuato allenamenti collegiali per poter valutare lo stato di forma dei singoli atleti .

A partire dalla stagione 2014/2015 in tutte le Competizioni Internazionali che vedono impegnate le Squadre Nazionali potranno andare all'angolo dell'Atleta Azzurro solo il Direttore Tecnico Nazionale ,il Commissario Tecnico Federale e il Dirigente / Capo Delegazione , solo in casi eccezionali (più gare in contemporanea o altri particolari motivi...) ad esclusiva discrezione del Direttore Tecnico Nazionale potrà essere richiesta la presenza all'angolo di Tecnici abilitati dei singoli Clubs ; in assenza della suddetta casistica è fatto divieto ad altri tecnici di recarsi all'angolo pena sanzione disciplinare ed esclusione del proprio atleta dalle manifestazioni internazionali per la stagione in corso .

Nelle more della entrata in vigore della predetta norma , per la stagione 2013/2014 sarà prevista all' angolo la presenza come secondo all' angolo del tecnico del club di appartenenza dell' atleta Azzurro , il primo rappresentante all' angolo dovrà comunque essere uno tra il D.T.N. e il C.T.F

Agli allenamenti collegiali dalle Nazionali è ammessa solo la presenza di Tecnici o Dirigenti Federali

Art. 47 – Divisa – “Maglia Azzurra”

1. Nella manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre e le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute fornite dalla F.I.Sa. E' fatto divieto di indossare la divisa , borse o altro che richiami i simboli della Nazionale nelle manifestazioni ove l'atleta sia concorrente per la propria società , in caso contrario la Società verrà sanzionata a giudizio degli Organi di Giustizia .
2. L'abbigliamento delle Squadre Azzurre si compone di una tuta di rappresentanza o da passeggio , dalla borsa sportiva e dalla divisa di gara.
3. La divisa può essere indossata solo dagli atleti azzurri, dai dirigenti (C.T.F. , Delegato Ufficiale) e dai tecnici nazionali, in occasione delle sole uscite ufficiali.

Art. 48 – Capitano

1. Tra gli atleti di ogni Squadra o Rappresentativa ne verrà designato uno quale Capitano della Squadra o della Rappresentativa: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati requisiti di ordine morale.
2. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare la Squadra o la Rappresentativa e di assistere moralmente gli altri atleti.
3. Egli deve essere di esempio per i propri compagni. Nelle sfilate e negli schieramenti il Capitano prende il posto in testa alla Squadra o alla Rappresentativa, accanto all'Alfiere e al Delegato Ufficiale. Quando sono riunite più Squadre o Rappresentative ognuna ha il proprio Capitano .

Art. 49 - Doveri dei "Nazionali"

4. Vestire la “Maglia” Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati F.I.SA. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni Federali e del Rappresentante ufficiale della Federazione.
5. L'atleta “Azzurro” deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della F.I.SA. , affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
6. Gli atleti sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la Rappresentativa Nazionale. Per assenza causata da malattia, il Medico Federale potrà effettuare gli opportuni controlli. Ogni assenza dovrà essere

giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. Le Società sono tenute a loro volta a far rispettare dai loro atleti le disposizioni federali e comunque a facilitare il compito della Federazione e dei Tecnici preposti alla cura delle Squadre o Rappresentative Nazionali.

7. L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni.

8. La segreteria federale provvede alla convocazione degli atleti inviando apposito avviso alla società e all'atleta.

9. Per ogni singola Nazionale dovrà essere previsto un Centro Tecnico Federale ove riunire periodicamente gli atleti per allenamenti collegiali e ove i Tecnici Federali possano riunirsi per assumere le decisioni tecnico – organizzative e per confrontarsi con gli altri Tecnici o con il Consiglio Federale

Art. 50 - Squadre Nazionali

1. Il Consiglio Federale sovrintende alle Squadre Nazionali

2. Secondo le direttive del Consiglio Federale, i Direttori Tecnici Nazionali devono curare, ciascuno nell'ambito di propria competenza, la preparazione delle varie rappresentative nazionali assolute o di categoria, per gli impegni presi dalla F.I.S.A. su piano nazionale ed internazionale

– STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 51 – Il Consiglio Federale Nazionale

è l' Organo Federale che delinea e comunica le linee guida per l' attività nazionale ed internazionale degli associati .

Composizione del Consiglio Federale Nazionale

Il Consiglio è composto da PRESIDENTE , dal VICE PRESIDENTE che ne fa le veci in caso di assenza , dal SEGRETARIO e da altri cinque CONSIGLIERI , a ciascuno di questi Membri appartiene il diritto di voto nelle assemblee del C.F.

Il C.F. provvede all' elezione per voto a maggioranza del Commissario Tecnico Federale , dei Responsabili Nazionali delle discipline non agonistiche (Savate Defense , Canne de Combat ecc...) , del Responsabile Nazionale settore Arbitrale e della Commissione Disciplinare

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Art. 52 – STRUTTURA

Il Settore Arbitrale è presieduto da un Responsabile Nazionale il quale risponde del suo operato direttamente al Consiglio Federale Nazionale , egli è preposto ad organizzare il

corretto sviluppo del settore ad organizzare le strutture regionali coordinandone l'attività e vigilando su di essa , è inoltre il diretto Responsabile della formazione di nuovi giudici arbitri e dell'aggiornamento tecnico di quelli già in essere .

E' a Lui che riportano direttamente i Responsabili Arbitrali Regionali nominati dai singoli Comitati o Responsabili Regionali

Il Responsabile Nazionale in occasione di Manifestazioni a carattere Nazionale o Internazionale comunica ai vari Responsabile Regionali di settore i nominativi scelti per partecipare in qualità di D.O. , giudici o arbitri alla manifestazione in questione .

Art. 53 - Norme Generali

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla F.I.Sa. è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - Arbitri Regionali;
 - Arbitri Nazionali;
 - Arbitri Internazionali;
4. Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) Almeno il 18° anno di età;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio ,salva riabilitazione ,squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportivo a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) che il candidato non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
5. Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara, su proposta del Presidente delle Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

6. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali Internazionali.

7. I compiti dei Presidenti di Giuria sono:

- a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
- b) Svolgere in una giornata e per un totale di 4 ore il corso per i candidati alla qualifica di giudice, segnatempo, segnapunti e annunciatore.
- c) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (segnatempo, segnapunti, medici, speaker, segretari, etc.);
- d) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
- e) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni

disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:

- allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e\o l'Insegnante Tecnico;

- sospendere l'Atleta e\o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.

f) Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare un dettagliato rapporto al Responsabile Regionale o Nazionale

8. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

9. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Responsabile Regionale o Nazionale ogni

infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

12. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di aggiornamento indetti dalla Federazione.

13. Gli Ufficiali di Gara perdono la loro qualifica per i seguenti motivi con la cancellazione dall'albo :

- a) elezione o nomina ad una carica federale, qualora detti soggetti siano in attività di esercizio continuativo;
- b) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- c) assenze ingiustificate nelle designazioni;
- d) mancata partecipazione, non giustificata, ai Corsi di aggiornamento;
- e) specifica motivata richiesta.
- f) Aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino

l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

g) La perdita, parziale o totale, dei requisiti di cui al precedente comma comporta la perdita della qualifica in oggetto con contestuale cancellazione dall'albo.

14. Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi :

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo della tessera federale;

c) aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali;

e) raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per gli Arbitri e del sessantacinquesimo anno di età per i Presidenti di Giuria.

f) Gli Ufficiali di Gara che avevano perso la loro qualifica, possono riacquistarla partecipando a Corsi di Aggiornamento appositamente indetti dal Consiglio federale.

Art. 54 - Gli Arbitri Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla F.I.Sa. tramite una Società affiliata , frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.

2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.

3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare interregionali e regionali.

Il costo dell' esame per arbitri Regionali è fissato in 100 euro piu' 20 per il diploma

Art. 55 - Gli Arbitri Nazionali

1. Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione ad Arbitri Nazionali .

2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.

3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

5. Il costo dell' esame da arbitro Nazionale è fissato in 100 euro piu' 30 per il diploma

Art. 56 - RIMBORSI SPESE ARBITRI REGIONALI E NAZIONALI per CAMPIONATI REGIONALI E ITALIANI

Indipendentemente se la manifestazione sia a carattere Regionale o Nazionale , sono fissati i seguenti rimborsi spese e gettoni per arbitri , giudici , cronometristi e D.O. (quest' ultimo in caso di Campionati Regionali e Italiani è tenuto a fungere anche da giudice di gara :

- D.O. : giornata intera (almeno 7 ore) 100 euro - mezza giornata 60 euro
- Arbitri : giornata intera (almeno 7 ore) 70 euro - mezza giornata 50 euro
- Giudici : giornata intera (almeno 7 ore) 50 euro - mezza giornata 30 euro
- Per i suddetti ufficiali di gara che risiedano oltre i 25 km. dal luogo della manifestazione è anche previsto un rimborso chilometrico nella misura di 0,20 euro /KM
-

Art. 57 - Gli Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali , con buona conoscenza della lingua francese e inglese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono essere candidati agli Esami per l'acquisizione della qualifica di "Internazionale" indetti dalla federazione internazionale.
2. I candidati sono sottoposti ad esame preliminare sulla conoscenza del Regolamento Arbitrale Internazionale, e devono palesare una sufficiente conoscenza della lingua Francese e Inglese
3. Alle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di "Internazionale ".

Art. 58 -Responsabilità delle Società' nella formazione di arbitri e giudici

Le singole Società affiliate alla F.I.Sa. hanno l' obbligo di mettere a disposizione del settore arbitrale per le manifestazioni ufficiali almeno un Giudice- Arbitro (che non svolga attivamente attività agonistica); inoltre per le Società che abbiano piu' di venticinque tesserati sussiste l' obbligo di formare e mettere a disposizione ulteriori arbitri giudici non agonisti in ordine alla seguente scaletta :

da 26 a 50 tesserati un ulteriore giudice arbitro

da 51 a 75 tesserati due ulteriori giudici arbitri

da 76 a120 tesserati tre ulteriori giudici arbitri

Le Società hanno l' obbligo di curare la formazione dei propri giudici arbitri e di monitorarne l' aggiornamento tecnico .

I QUADRI TECNICI

Art. 59 - Norme generali

1. L'insegnamento della Savate e delle Discipline ad essa associate in F.I.Sa. è consentito solo

a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.

3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie :

a) Allenatori - Assistente

b) Istruttori

c) Maestri e Maestri Benemeriti (I regolamenti tecnici, nonché i programmi dei corsi di formazione di settore ne delineano i requisiti minimi per essere ammessi e per l'ottenimento della qualifica.

4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) almeno 18° anno di età;

b) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

f) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

.

6. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio federale , su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

7. Gli Atleti classificatisi ai primi due posti ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio federale se possiedono il grado minimo di quanto Bianco su proposta del Presidente della Federazione.

8. I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, e se possiedono il grado minimo di quanto Bianco possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della Federazione.

9. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno.
10. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.
11. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
12. Solo gli Insegnanti Tecnici con la qualifica di Istruttore e Maestro possono acquisire l'incarico dalla Società Affiliata di Direttori Tecnici di Società.
13. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
- a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale.
- Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione;
- c) specifica motivata richiesta.
14. Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) l'aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
 - e) Aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

Art. 60 - Gli Allenatori

1. Gli atleti , in possesso almeno del guanto Rosso che al compimento del corso maturino l'accesso all'esame di grado superiore sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Allenatori secondo le modalità indicate dalla Federazione.
2. Il candidato di una regione può frequentare i corsi indetti in altra regione.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Allenatori possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell'Insegnante Tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente nell'insegnamento ed assistere gli atleti nelle competizioni.

Corso per Allenatori

Grado necessario: guanto Rosso

Costo indicativo: 150 euro + 20 di diploma

Argomenti trattati: tutti i colpi della Savate, cenni sulle qualità organiche e muscolari, teorie dell'apprendimento motorio e situazioni tecnico tattiche, nozioni di arbitraggio parte medica

Mansioni: Può affiliare una palestra come titolare del corso, è delegato all'insegnamento della Savate, può allenare agonisti a livello regionale e nazionale, può arbitrare o fungere da giudice in gare di Savate esclusi i Campionati Italiani e Regionali.

Art. 61 - Gli Istruttori (almeno un anno dopo la qualifica precedente)

Grado necessario: guanto Bianco

Costo indicativo: 200 euro + 20 di diploma

Argomenti trattati: dettaglio di tutte le qualità allenanti, i test di valutazione, la metodologia dell'allenamento, l'allenamento delle capacità condizionali, l'allenamento degli atleti, il carburante motorio: l'alimentazione

Mansioni: è abilitato, oltre che alla gestione di corsi, alla preparazione tecnica, tattica e fisica degli atleti sia a livello nazionale che internazionale nell'assalto e nel combattimento. Può inoltre accedere, qualora nominato, a cariche tecniche federali sia a livello locale che nazionale.

Art. 62 - I Maestri

. Per accedere alla qualifica di maestro sono necessari i seguenti requisiti:

- Avere superato gli esami di Istruttore
- Essere affiliato alla federazione per almeno tre anni dal superamento dell'esame precedente e aver svolto, in quel periodo, attività di insegnante come titolare di corso
- Avere curato la preparazione di atleti che hanno poi partecipato a competizioni

Verificate tali condizioni sarà possibile partecipare a un week end di aggiornamento nazionale al termine del quale si potrà accedere alla qualifica di maestro senza essere sottoposti a esame.

Costo indicativo per diploma e stage di aggiornamento: euro 100

Art. 63 - I Maestri Benemeriti

1. I Maestri che abbiano prestato, come tali, in modo lodevole la loro opera per almeno venti anni acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, 30

Maestri Benemeriti dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della

Federazione.

2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.

3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 64 – Riconoscimenti gradi e qualifiche

La F.I.Sa. si riserva di riconoscere, a tutti coloro che provengono da altre Federazioni e Enti nazionali, i gradi e le qualifiche supportati da regolare certificazione. Eventuali esami di verifica, a giudizio della F.I.Sa. potranno essere sostituiti dalla partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento per almeno due anni consecutivi, salvo diversa disposizione da parte del Presidente Federale.

A seguito di accettazione della domanda, la qualifica verrà convalidata sul libretto sportivo del richiedente.

ART. 65 - STRUTTURE REGIONALI

In ogni Regione ove si pratichi la Savate e le discipline ad essa associate in F.I.Sa. si dovrà costituire un Comitato Regionale preposto a organizzare ed a vigilare sulle competizioni che si svolgono nel proprio territorio di competenza

Nel Comitato dovranno essere rappresentate attraverso un loro membro tutte le Società presenti ed iscritte in F.I.Sa. della Regione . Ogni Membro avrà diritto ad un voto . Il Comitato sarà Presieduto da un Responsabile o da un Coordinatore eletto dalla maggioranza dei Membri .

In caso in alcune Regioni il numero delle Società presenti fosse minore di cinque si potranno aggregare piu' Regioni per costituire un Comitato previa autorizzazione del Consiglio Federale , in caso contrario la singola Regione potrà eleggere in assenza del Comitato un unico Responsabile Regionale .

Le istanze e le comunicazioni da parte delle singole Regioni andranno comunicate al Consiglio Federale solo tramite il Responsabile o Coordinatore Regionale .

Ogni Comitato Regionale o Interregionale dovrà prevedere le seguenti figure :

Un Responsabile o Coordinatore Regionale (che funga anche da Segretario)

Un Responsabile settore Arbitrale

Un Tesoriere

Uno o due Responsabili corsi Tecnici

Uno o due Responsabili passaggi di guanto

Il Comitato Regionale dovrà perseguire un obiettivo di autonomia finanziaria introitando dai propri tesserati quote di iscrizione a galà o gare regionali , iscrizioni ai vari stages , corsi per tecnici e giudici arbitri o altro che verrà deliberato, fatte salve le quote di spettanza della Federazione come previsto negli altri articoli del presente Regolamento Organico .

Art. 66 - Competenze dei comitati regionali

Le competenze dei comitati Regionali sono le seguenti:

- Passaggi di grado fino a guanto GIALLO compreso
- Organizzazione di corsi di formazione per gradi tecnici fino alla qualifica di ISTRUTTORE compresa
- Sviluppo di tutte le attività atte a promuovere la diffusione della Savate in ambito Regionale attraverso manifestazioni , esibizioni , comunicazioni mediatiche su TV ,Radio , Giornali e attraverso siti ufficiali appositamente costituiti e social networks
- Organizzazione di stages previa comunicazione alla segreteria Nazionale
- Organizzazione di campionati regionali di assalto , combat prima e seconda serie
- Assistenza federale alle società che intendono organizzare gare ed eventi, fornitura dei contatti necessari per la partecipazione alle gare di giudici e commissari di gara, medici e ambulanze e tutto ciò che è necessario per il regolare svolgimento delle stesse.
- Stesura di un calendario eventi e gare e coordinamento generale dell'attività

Art. 67 - I PASSAGGI DI GUANTO

I *passaggi di grado* da guanto ROSSO a GIALLO dovranno essere necessariamente sostenuti davanti alla apposita Commissione Regionale che si riunirà in date e luoghi da stabilirsi almeno DUE volte l'anno. Mentre per quelli di argento 1°-2°-3°- dalla commissione nazionale.

Gli esami di guanto blu e verde, il cui svolgimento potranno essere svolti nelle rispettive palestre di appartenenza da parte degli Insegnanti titolari dei corsi. I diplomi dovranno comunque essere ordinati alla segreteria Nazionale che si incaricherà della compilazione e della spedizione alle Società.

Tutti gli atleti che sosterranno i passaggi devono essere regolarmente iscritti alla FISa.

La successione dei passaggi di grado dovrà essere sempre rispettata, non sarà possibile presentarsi a un esame senza aver superato tutti gli step precedenti.

La qualifica di guanto verde è da considerarsi obbligatoria per accedere ai Campionati Regionali o, nelle Regioni in cui il Comitato non è stato istituito, per poter disputare le qualificazioni ai Campionati Italiani. La presente normativa è da ritenersi valida anche per le competizioni di Assalto.

Il costo degli esami di passaggio di guanto sarà di volta in volta stabilito dai singoli Comitati Regionali o in assenza di essi dai Responsabili /Coordinatori Regionali .

E' fissato in euro 5 (cinque) il costo del diploma che dovrà essere versato alla Segreteria Federale per il tramite del Comitato entro e non oltre dieci giorni dall' effettuazione dell' esame

Approvato dal Consiglio Federale in data 01/09/2013.....